

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 138

Data: 06/05/2022

OGGETTO: Costituzione provvisoria del fondo 2022

LA RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
 l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto, deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 che suddivide tali risorse in:
 - ai commi 1 e 2, risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;

• ai commi 3, 4, 5 e 6 risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono stanziate e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento;

Rilevato che:

- è in via di stipulazione il nuovo contratto collettivo nazionale del Comparto delle Funzioni Locali, relativo al triennio 2019/2021, e che appare coerente attendere le nuove disposizioni pattizie prima di procedere alla costituzione definitiva del Fondo dell'anno 2022;
- è opportuno, nel contempo, procedere a quantificare, seppure in via provvisoria, la parte stabile del Fondo, integrata dalla parte variabile di diretta applicazione contrattuale collettiva, onde evidenziare la copertura contabile e garantire la corresponsione al personale delle voci di utilizzo indisponibili di cui all'art. 68, comma 1, del Ccnl21/05/2018 (p.e.o. attribuite al personale, indennità di comparto etc.), nonché delle voci mensili erogate in base alle disposizioni contrattuali collettive (ind. di reperibilità, ind. di turno etc.).

Considerato pertanto che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022, in attesa delle novità che saranno apportate dal venturo Ccnl, è provvisoriamente composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):
 - a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per Euro 86.024,00
- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - **lett. a):** Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 3.453,00**;
 - **lett. b):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **Euro 2.482,00**;

Rilevato che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2022, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **Euro 6.828,92**;

lett. d): alte professionalità pari allo 0.20 del monte salari ex art. 67, c. 1, del CCNL 2018 – Euro **1.842,00**

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2022 - parte stabile - ammonta ad **Euro 100.629,92**;

DECURTAZIONI CONSOLIDATE

Rilevato che occorre procedere alla riduzione del predetto ammontare per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013 nell'importo di **Euro 5.155,05**, rideterminando pertanto la parte stabile del fondo in parola in **Euro 95.474,87**;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è provvisoriamente composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 67, comma 3, lett. d): importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente **Euro 488,66**;
- art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 **Euro 0,00**;

Rilevato, inoltre, che la predetta parte variabile del Fondo potrà, altresì, essere successivamente incrementata:

- alla luce delle nuove disposizioni contrattuali collettive;
- su indirizzo della Giunta Comunale, mediante l'implementazione delle voci economiche variabili non espressamente dovute in applicazione del dettato contrattuale;
- per le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c), e in particolare per incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016, che verranno aggiunte in fase successiva non appena disponibile la loro quantificazione.

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2022 - parte variabile - ammonta provvisoriamente ad **Euro 488,66**.

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2022 è pari ad **Euro 95.963,53**.

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Ritenuto, attesa la provvisorietà della presente costituzione del Fondo:

- che sia opportuno rinviare all'esito della definitiva costituzione del medesimo la puntuale verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 al trattamento accessorio;
- che sia opportuno demandare a tale successivo momento anche l'applicazione della norma dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, in tema di adeguamento del predetto limite in caso di aumento della dotazione organica.

Verificato in ogni caso che il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 ammonta, in attesa dell'eventuale adeguamento di cui sopra, ad **Euro 175.336,42**, e che tale limite è ampiamente

superiore all'attuale consistenza del trattamento accessorio dell'Ente, tenendo conto anche delle altre componenti ad esso assoggettate (fondo per il lavoro straordinario, budget destinato alle posizioni organizzative).

VERIFICA INCREMETO

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019, secondo cui "[...] Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018":

DATO che il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 per l'anno 2021, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., verrà ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso del medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia;

VISTO il D.P.C.M. 27 aprile 2020, il quale chiarisce che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33,comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

UTILIZZO VINCOLATO

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- 1. **Euro 40.534,97** per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- 2. **Euro 16.515,00** per indennità di comparto (quota a carico fondo)
- 3. Euro 3.843,00 per indennità personale educativo ex art. 37 del CCNL 14/09/2000.

RITENUTO di dover procedere, in attesa di approvare il C.C.DI. che disciplinerà la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2022, ad impegnare le somme stanziate nel Bilancio 2022-2024 - Esercizio 2022, al fine di garantire la continuità del trattamento economico accessorio al personale dipendente in ordine alle voci fisse e ricorrenti, sulla base delle espresse previsioni del CCNL e del citato CCDI normativo 2019/2021:

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

VISTI i vigenti CCNL ed in particolare il CCNL 21/05/2018, valevole per il triennio 2016/2018;

VISTO il C.C.D.I normativo 2019/2021 sottoscritto dalla Delegazione di Parte Pubblica e di Parte Sindacale in data 14/12/2018;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2022-2024":
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2022 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (parte contabile)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020";
- l'art. 165, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1204 del 01.02.2022 che attribuisce alla sottoscritta la Posizione Organizzativa dell'Area Affari Generali, e verificata pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

- alla luce delle premesse del presente atto, che si intendono qui integralmente richiamate, di PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE del personale dipendente dell'anno 2022, parte stabile e parte variabile al netto degli incrementi discrezionali di competenza dell'Amministrazione e degli incentivi per specifiche disposizione di legge, in conformità al dettato del CCNL 21/05/2018 e delle norme vigenti, come da prospetto (all. A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo totale di Euro 95.963,53, dettagliati in premessa;
- 2. Di dare atto che con successiva determina si procederà alla costituzione e all'impegno di spesa definitivo del Fondo in parola, alla luce delle disposizioni del CCNL 2019/2021 in via di stipulazione, nonché sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione circa le componenti di natura discrezionale di sua competenza e degli eventuali importi afferenti le specifiche disposizioni di legge ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018;
- 3. di rilevare che il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 ammonta, in attesa dell'eventuale adeguamento di cui sopra, ad **Euro 175.336,42**, e che tale limite è ampiamente superiore all'attuale

consistenza del trattamento accessorio dell'Ente, tenendo conto anche delle altre componenti ad esso assoggettate (fondo personale dirigente, fondo per il lavoro straordinario, budget destinato alle posizioni organizzative);

- 4. di dare atto altresì che si provvederà al definitivo adeguamento del limite di cui al precedente capoverso e alla verifica dell'eventuale adeguamento del medesimo ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i.;
- 5. di dare atto che il fondo per le Progressioni Economiche Orizzontali anno 2022 ammonta ad € 40.534,97, importo che viene accantonato nei capitoli degli stipendi in quanto rientrante nella retribuzione base mensile del personale in servizio, come da prospetto allegato (all. B)
- 6. di impegnare le somme relative a quanto sin qui illustrato imputando la relativa spesa come segue l'importo stimato di €. 31.222,50 viene reso indisponibile alla contrattazione in quanto relativo alla remunerazione di istituti già definiti dal vigente CCNL giuridico 2019/2021 siglato il 14/12/2018, quali indennità di turno, reperibilità, indennità art. 31, c. 7, Ccnl 14/09/2000, indennità condizioni di lavoro (rischio, disagio, maneggio valori), indennità servizio esterno e indennità art. 36, c. 2, Ccnl 22/01/2004, indennità art. 17, lett. f) Ccnl 01/04/1999 come modificata dall'art. 36 Ccnl 22/01/2004, oltre a Indennità di comparto, indennità professionale educatrici asilo nido e 1° inquadramento vigili, come definiti dai vigenti CCNL.
- 7. Di Imputare la predetta spesa di € 31.222,50 a titolo di risorse per la produttività relative all'anno 2022, oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed IRAP, finanziati con entrate correnti di Bilancio alle Missioni del Bilancio 2020/2022 Esercizio provvisorio 2022, alla voce: "Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività", nel modo seguente:

Missione	Programma	Сар	€	dicitura
01.02	1.01.01.01.004	3932	2.054,40	indennità Comparto Segreteria
01.02	1.01.01.01.004	3232	1.400,00	indennità di rischio
01.02	1.01.01.01.004	3232	1.200,00	indennità di disagio
01.02	1.01.01.01.004	3232	9.500,00	indennità turno e servizio esterno
01.02	1.01.01.01.004	3232	155,00	indennità reperibilità
01.02	1.01.01.01.004	3232	875,00	indennità specifiche resp demografici
01.02	1.01.01.01.004	3232	500,00	indennità maneggio valori
01.03	1.01.01.01.004	3902	1.558,44	indennità comparto ragioneria
01.05	1.01.01.01.004	3904	-	indennità comparto demanio
01.06	1.01.01.01.004	3906	1.985,28	indennità comparto Lavori Pubblici
01.07	1.01.01.01.004	3909	497,52	indennità compartp Demografici

03.01	1.01.01.01.004	3916	1.492,56	indennità comparto Polizia Locale
03.01	1.01.01.01.004	3916	136,34	primo inquadramento Agenti PL
04.06	1.01.01.01.004	3918	853,68	indennità comparto assist scolastica
05.02	1.01.01.01.004	3922	497,52	indennità comparto Biblioteca
08.01	1.01.01.01.004	3925	563,40	indennità comparto Urbanistica
12.01	1.01.01.01.004	3927	6.184,68	indennità comparto prof educ AN
12.07	1.01.01.01.004	3929	990,24	indennità comparto Servizi Sociali
12.03	1.01.01.01.004	4402	778,44	indennità comp assistenti domicil

- 8. Dare atto che i contributi e l'Irap trovano imputazione nelle rispettive Missioni e Programmi del Bilancio 2022/2024 Esercizio 2022.
- 9. Di dare atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021, ultrattivo ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Ccnl 21/05/2018;
- 10. Di dare atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - a) art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D. Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) art. 163, comma 1 e 3, del D. Lgs. 267/2000 e art. 6, comma 1, del D.L. 65/89, convertito nella Legge 155/89, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per;
 - c) art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.
- 11.Di trasmettere la presente determinazione alle Revisore Unico e alle OO.SS., in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del CCNL 21/05/2018;
- 12. Dare atto che la presente costituzione provvisoria verrà formalmente integrata e rivalutata con la sottoscrizione del nuovo CCNL triennio 2019-2021, a seguito della quale si avvieranno le trattative con la delegazione trattante in riferimento alla definizione della parte variabile.

LA RESPOSNABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI Dott.ssa Stefania Meraviglia